



CONSORZIO PER LE

AUTOSTRAD E SICILIANEDIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO1520305
DECRETO DIRIGENZIALE N. 92 /DA del 18 FEB 2022

Oggetto: Rimborso spese legali al Geom. Carmelo Cigno - Procedimento Penale R.G.N.R. n° 482/2016 del Giudice di Pace di Messina.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che l'art. 39 della L.R. 29/12/1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone ai dipendenti e pubblici amministratori (art. 24 l.r.30/2000) che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che il geom. Cigno Carmelo, nato a Palermo il 23/09/1948 e residente in Via Giacchery n° 12, 90142 Palermo, c.f. CGNCML48P23G273M è stato imputato nel seguente procedimento penale per responsabilità connesse all'espletamento del proprio servizio, Procedimento Penale R.G.N.R. n° 482/2016 del Giudice di Pace di Messina, conclusosi con Sentenza n° 226/19 del 28/10/2019 del, con assoluzione per non aver commesso il fatto.

Considerato che la giurisprudenza più recente, Cassazione sez. Lavoro n° 23904 del 19/11/2007, richiamata dal parere n° 13 del 05/04/2013, della sezione regionale della Corte dei Conti Abruzzo, ha superato il precedente orientamento ristrettivi in base al quale il diritto al rimborso delle spese legali sarebbe dovuto esclusivamente a fronte di una pronuncia di merito, prevedendo il rimborso anche in caso di archiviazione del procedimento adottato dal GUP, fermo restando la verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Ritenuto che nel caso di che trattasi non si configura conflitto di interesse con questo Ente;

Vista la richiesta di rimborso presentata in data 16/8/2021 con prot. n° 23198 dal Geom. Carmelo Cigno per il giudizio sopra citato, con la quale si chiede il rimborso delle spese legali sostenute giustificate dalle fatture n° 14/2020 del 26/10/2020 di € 2.977,31 e n° 21/2021 del 27/7/2021 di € 2.248,52 per complessivi € 5.225,83 ~~10.525,99~~ dell'Avv. Giuseppe Pustorino, riferite al suddetto giudizio;

Considerato che nello stesso giudizio l' Avv. Giuseppe Pustorino ha difeso anche l'Ing. Sceusa occorre procedere alla rideterminazione dell'importo spettante provvedendo dapprima all'aumento dell'onorario del 30% per la difesa di 2 parti e poi l'importo complessivo scaturente di € 6.828,68 va ripartito in parti uguali tra Cigno e Sceusa per un importo pro capite da rimborsare di € 3.414,34 come da prospetto di parcelle allegato;

Ritenuto che per procedere alla liquidazione delle fatture sopra menzionate per l'importo complessivo di € **3.414,34** occorre impegnare l'intera somma nel corrente Bilancio d'esercizio ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 42352 del 28/12/2021 con la quale il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30/04/2022;

Vista la nota prot. 70975 del 29/12/2021 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30/04/2022 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spese che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.414,34 sul cap. 131 del redigendo Bilancio 2022/2024 denominato "*Liti, arbitrati e risarcim. danni e spese legali*" che presenta adeguata disponibilità;
- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute dal geom. Cigno Carlo, nato a Palermo il 23/09/1948 e residente in Via Giacchery n° 12, 90142 Palermo, c.f. CGNCML48P23G273M nel procedimento penale di cui in oggetto, conclusosi con la Sentenza di archiviazione e assoluzione come meglio descritti in narrativa, per l'importo complessivo di € 3.414,34 tramite bonifico bancario al seguente IBAN IT11Q 02008 04621 000300 282574 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Donatello Puliatti



Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Minaldi

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 332 / 2022
Importo € 3.414,34
131 2022
Disponibilità Cap. 24/3/22

PEC

Tipo E-mail

Da

A

Oggetto

PEC

-- < c.cigno@pec.it >

C.A.S. - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Fwd: Richiesta rimborso PP 482_2016

Lunedì 09-08-2021 12:02:00

Al Presidente del CAS

Al Dirigente dell'Area Amministrativa - Dott. Puliatti

All'Ufficio Amministrativo - Dott. Mangraviti

LL.SS.

C.da Scoppo - 98100 Messina

Con la presente vi inoltro nuovamente per il PP n. 482/2016 RG del Tribunale di Messina la richiesta di rimborso anticipazione spese per il patrocinio legale nella misura di € 5.225/83 completo di n. 4 allegati

Cordialmente

cigno carmelo

--
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
<https://www.avast.com/antivirus>

Allegati:

Richiesta_rimborso_PP_482_2016.pdf All.1._Sentenza_assoluzione_con_attestazione_di_irrevocabilita.pdf
All.2._Notula_dei_compensi_professionali_482-2016.pdf All.3._Fattura_n.14_2020.pdf
All.4._Fattura_n.21_2021.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.txt message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 23198
del 16-08-2021 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
16 AGO. 2021		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.

Cont.

[Handwritten signature]

Carmelo Cigno
Via Carlo Giacchery, 12
90142 Palermo
Cell. 335 6528384
Email: c.cigno@gmail.com
Pec: c.cigno@pec.it

Palermo, 09.08.2021

Ill.mo Presidente
del Consorzio Autostrade Siciliane
C.da Scoppo – 98100 Messina

Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott. Pulatti
Ufficio Amministrativo
Dott. Mangraviti

Inviata via pec
autostradesiciliane@posta-cas.it
ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it

Oggetto: Procedimento n.482/2016 R.G. nr. Tribunale Penale di Messina. Richiesta rimborso anticipazione spese per il patrocinio legale nella misura di € 5.225,83.

Con riferimento al procedimento in oggetto e facendo seguito alla nota inviata a mezzo pec il 20/09/2020, unitamente alla presente si trasmettono le fatture quietanziate del difensore legale, Avv. Giuseppe Pustorino:

- Fattura n. 14/2020 del 26.10.2020 di € 2.977,31
- Fattura n. 21/2021 del 27.07.2021 di € 2.248,52

per un totale di € 5.225,83 del quale si chiede il rimborso.

Si allegano altresì:

- 1) sentenza di assoluzione con attestazione di irrevocabilità;
- 2) notula legale calcolata applicando le tariffe medie previste dal vigente tariffario (DM 55-2014) senza alcuna maggiorazione.

Eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali potranno essere richieste direttamente al Professionista che mi ha assistito, fiduciario dell'Ente in altri procedimenti, o al sottoscritto al seguente n.ro 3356528384.

Le sarei grato se potesse dare disposizione per un celere rimborso delle spese anticipate.

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Carmelo Cigno


Allegati

- 1) Sentenza di assoluzione con attestazione di irrevocabilità
- 2) Notula compenso professionale Avv. Giuseppe Pustorino
- 3) Fattura n. 14/2020 del 26.10.2020 di € 2.977,31
- 4) Fattura n. 21/2021 del 27.07.2021 di € 2.248,52

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

Competenza: Giudice di pace

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 360,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 450,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio:	€ 720,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 630,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 2.160,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2)	€ 648,00
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti	€ 2.808,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 2.160,00
Totale variazioni in aumento	+ € 648,00
Compenso totale	€ 2.808,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 421,20
Cassa Avvocati (4%)	€ 129,17
Totale imponibile	€ 3.358,37
IVA 22% su Imponibile	€ 738,84

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 4.097,21

+ compenso indenn. patrocinio / v. p. p. - L

2.731,47

6828,68 : 2 =

per la procedura.

3414,34

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

Competenza: Indagini preliminari

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 630,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 1.440,00

AUMENTI (in % sul compenso tabellare)

Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 12, comma 2)	€ 432,00
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti	€ 1.872,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 1.440,00
Totale variazioni in aumento	+ € 432,00
Compenso totale	€ 1.872,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 280,80
Cassa Avvocati (4%)	€ 86,11
Totale imponibile	€ 2.238,91
IVA 22% su Imponibile	€ 492,56
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 2.731,47

FORNITORE

Avv. Giuseppe Pustorino
P.IVA: IT02740490830
C.F.: PSTGPP73P20F158K
Via I Settembre 116
98122 - Messina (ME) - IT
giuseppe.pustorino@gmail.com

CLIENTE

Carmelo Cigno
C.F.: CGNCML48P23G273M
via Carlo Gjacchery 12
90142 - Palermo (PA) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	proc. n. 482-2016	1	1.772,16 €	-	1.772,16 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR	RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1		MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA GENERALI	IT31C0307502200CC8500199989		27/07/2021	2.248,52 €

Beneficiario: Avv Giuseppe Pustorino

REGIME FISCALE

☒ REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

☒ CASSA PREVIDENZIALE 1
TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali.
Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile. Codice IVA 22%

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	1.843,05 €	405,47 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	1.772,16 €
Cassa (CASSAFORENSE)	70,89 €
Totale imponibile	1.843,05 €
Totale IVA	405,47 €
Totale documento	2.248,52 €

Netto a pagare **2.248,52 €**

FORNITORE

Avv. Giuseppe Pustorino
 P.IVA: IT02740490830
 C.F.: PSTGPP73P20F158K
 Via I Settembre 116
 98122 - Messina (ME) - IT
 giuseppe.pustorino@gmail.com

CLIENTE

Carmelo Cigno
 C.F.: CGNCML48P23G273M
 via Carlo Gjacchery 12
 90142 - Palermo (PA) - IT

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Saldo compensi e onorari Proc. n. 482-2016 Giudice di Pace	1	2.346,56 €	-	2.346,56 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo	BANCA GENERALI	IT31C0307502200CC8500199989		26/10/2020	2.977,31 €

Beneficiario: Avv. Giuseppe Pustorino

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE
 RF01 - Ordinario

CASSA PREVIDENZIALE 1
 TC01 - Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali,
 Aliquota cassa 4% su 100% dell'imponibile, Rivalsa, Codice IVA 22%

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Immediata	2.440,42 €	536,89 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	2.346,56 €
Cassa (CASSAFORENSE) - Rivalsa	93,86 €
Totale imponibile	2.440,42 €
Totale IVA	536,89 €
Totale documento	2.977,31 €

Netto a pagare **2.977,31 €**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

dott. avv. Giuseppe CANNIZZARO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale iscritto al n. 252/2016 r.g. e 482/2016 rgnr

contro

GAZZARA ANTONINO nato a Messina il 18.7.1948

SCEUSA GASPARE nato a Barcellona P.G. il 19.8.1955

SPITALERI ANTONINO nato a Roccella Valdemone il 12.11.1949

CIGNO CARMELO nato a Palermo il 23.9.1948 tutti assenti

difesi di fiducia dall'Avv. Giovanni Calamoneri il 1°, Antonino Pillera il 4°,
assenti sostituiti dall' Avv. Giuseppe Pustorino di fiducia per il 2° e 4°

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 cc.1 e 4 c.p. perché, anche in concorso con
il responsabile (non identificato) dell'impresa occupatasi dell'installazione solo
parziale di barriere di contenimento H4 sulla tratta Palermo-Messina -nelle
rispettive qualità di dirigente responsabile del settore tecnico del CAS nonché
di RUP, progettista, direttore tecnico di esercizio e direttore dei "lavori di
sostituzione delle barriere di sicurezza con barriere ad elevata prestazione sui


A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'G' shape with a loop at the bottom.

viadotti della A/18 ME/CVT e della A20 ME/PA (Sceusa Gaspare); di responsabili di zona e dell'assistenza e sicurezza al traffico del CAS (Cigno Carmelo sino al 7.1.2013; Spitaleri Antonino Francesco per il periodo successivo) e di commissario straordinario del CAS (Gazzara Antonino)-concorrevano a cagionare per colpa le lesioni patite da Casablanca Vincenzo ("frattura della IV, V, VI costa di sx con cospicuo pnx sx, trauma cranico minore con ferite l.c. reg. frontale, frattura fondazione, saldava altri spezzoni di piantone, coprendo le saldature con cumuli di cemento ed asportando del materiale sull'elemento terminale con sviluppo diagonale atto a congiungere la nuova barriera H4 con quella non oggetto di sostituzione (in modo da creare un incasso per l'introduzione della porzione superiore dell'anello della vecchia piantana): le saldature che avrebbero dovuto rendere solidali i monconi delle originarie piantane "di minimo" con quelle soprastanti di nuova installazione, all'esito dell'urto con l'autovettura, cedevano senza offrire alcun significativo contenimento; per effetto delle descritte condotte, ed in particolare delle omissioni colpose (per negligenza, imperizia, e per violazione dell'art.115 della l. 181 del 1962, della circolare del LL:PP: n.2337 del 1987 e del DM 223 del 1992) ascrivibili agli indagati, si determinavano le poc'anzi descritte lesioni a danno di Casablanca Vincenzo: evento che non avrebbe avuto sede laddove, in corrispondenza del punto di impatto tra l'autovettura ed il guard-rail, fossero state installate barriere ad elevato livello di prestazione del tipo H4

In Messina il 23.9.2013

p.o. CASABLANCA VINCENZO nato a Taormina il 18.10.1984 assente

Conclusioni delle parti come da verbale del 28.10.2019.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del sinistro autostradale avvenuto il 23.9.2013 sul viadotto Zafferia della A/20 decedeva il passeggero della Lancia Y tg. CJ923ZT condotta dalla odierna p.o., che a sua volta riportava gravi ferite.

I medesimi odierni imputati venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Messina in ordine al reato ex art.589 cp al capo c) del d.c. di cui al procedimento rgnr 5874/13 definito con sentenza 1430/17, riformata in appello dalla sentenza n. 2973/18 (rgA 1796/18) depositata l'11.1.2019 con la assoluzione di Casablanca, Sceusa, Spitaleri, Cigno, Gazzara per non aver commesso il fatto di cui al capo c), identico a quello oggi contestato riguardo alla diversa p.o. allora imputata Casablanca Vincenzo, per il quale, invece, la Corte si limitò a ridurre la pena.

Lo svolgimento istruttorio in questa sede ha avuto natura prettamente documentale

Le parti concludevano all'odierna udienza in conformità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il pregresso pronunciamento di cui sopra, riguardando i medesimi fatti, sia pur conseguenti lesioni piuttosto che decesso, non può che essere posto in somma considerazione.

In particolare la Corte ha ritenuto che la presenza di una barriera H4 di nuova generazione non avrebbe comunque evitato l'evento mortale, anzi riporta testualmente a pag.9: "può ragionevolmente ipotizzarsi, addirittura, che l'urto contro la barriera avrebbe provocato conseguenze ben più gravi della caduta dell'auto dal viadotto anche nei confronti del Casablanca, in quanto per effetto della carambola d'urto le conseguenze sugli occupanti del veicolo, i quali, si ricordi, non indossavano cinture di sicurezza, sarebbero state verosimilmente mortali a causa delle decelerazioni subite".

Tale considerazione nasceva dalle deposizioni dibattimentali dei consulenti del P.M., i quali ammettevano di non avere proceduto a calcolare l'indice ASI a seguito dell'impatto contro barriere regolari, ed al contempo non hanno escluso che potesse essere nettamente superiore all'indice soglia di 1,4.




viadotti della A/18 ME/CVT e della A20 ME/PA (Sceusa Gaspare); di responsabili di zona e dell'assistenza e sicurezza al traffico del CAS (Cigno Carmelo sino al 7.1.2013; Spitaleri Antonino Francesco per il periodo successivo) e di commissario straordinario del CAS (Gazzara Antonino)-concorrevano a cagionare per colpa le lesioni patite da Casablanca Vincenzo ("frattura della IV, V, VI costa di sx con cospicuo pnx sx, trauma cranico minore con ferite l.c. reg. frontale, frattura fondazione, saldava altri spezzoni di piantone, coprendo le saldature con cumuli di cemento ed asportando del materiale sull'elemento terminale con sviluppo diagonale atto a congiungere la nuova barriera H4 con quella non oggetto di sostituzione (in modo da creare un incasso per l'introduzione della porzione superiore dell'anello della vecchia piantana): le saldature che avrebbero dovuto rendere solidali i monconi delle originarie piantane "di minimo" con quelle soprastanti di nuova installazione, all'esito dell'urto con l'autovettura, cedevano senza offrire alcun significativo contenimento; per effetto delle descritte condotte, ed in particolare delle omissioni colpose (per negligenza, imperizia, e per violazione dell'art.115 della l. 181 del 1962, della circolare del LL:PP: n.2337 del 1987 e del DM 223 del 1992) ascrivibili agli indagati, si determinavano le poc'anzi descritte lesioni a danno di Casablanca Vincenzo: evento che non avrebbe avuto sede laddove, in corrispondenza del punto di impatto tra l'autovettura ed il guard-rail, fossero state installate barriere ad elevato livello di prestazione del tipo H4

In Messina il 23.9.2013

p.o. CASABLANCA VINCENZO nato a Taormina il 18.10.1984 assente

Conclusioni delle parti come da verbale del 28.10.2019.



Nell'odierno caso in specie, trattandosi invece di lesioni non mortali, tale considerazione emerge anzi ancora più attagliante e pregnante, non potendosi certo ragionevolmente escludere il verificarsi di tali minori conseguenze subite dalla odierna p.o., solo per la presenza del dispositivo di sicurezza stradale indicato, sia pur nella concorrenza di tutti gli altri fattori (: mancato uso delle cinture, alta velocità, condizioni psico-fisiche del conducente).

Non può quindi -oltre ogni ragionevole dubbio- affermarsi che le poc'anzi descritte lesioni a danno di Casablanca Vincenzo si determinavano per effetto delle descritte condotte, ed in particolare delle omissioni colpose (per negligenza, imperizia, e per violazione dell'art.115 della l. 181 del 1962, della circolare del LL:PP: n.2337 del 1987 e del DM 223 del 1992) ascrivibili agli indagati.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.2 c.p.p., assolve gli imputati dal reato p. e p. dagli artt. 113, 590 cc.1 e 4 c.p. loro ascritto per non averlo commesso.

Messina 28.10.2019

Il Giudice di Pace

(Dott. Avv. Giuseppe Cannizzaro)

Deposito in Tribunale

12 NOV 2019

13/12/19

[Signature]